

COMUNE DI SAN PIETRO MOZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **19:15** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti/Assenti	
BROGNOLI GIUSEPPE	Presente	
MOLFETTA NICOLETTA	Presente	
MERLOTTI PAOLO	Presente	
BRICCO ANDREA	Presente	
FERRARA FULVIO	Presente	
MILANINO BARBARA	Presente	
TONSI MARTINA	Presente	
UGAZIO MARCO	Presente	
OMBERGOZZI FILIPPO	Assente	
NACCARI ORLANDO	Presente	
TRIVELLATO SABRINA	Assente	
TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

Assenti giustificati risultano la sig.ra Sabrina Trivellato ed il sig. Ombergozzi Filippo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, Sig. Brognoli Giuseppe, il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, sottolinea la messa a disposizione della documentazione ed illustra lo schema di deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Finanziaria 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019 (art. 1 comma 738 della Legge 160/2019);

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, e relative pertinenze, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, e relative pertinenze;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze;

6) unità immobiliari, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di tutela beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Richiamato il comma 751 art 1 L.160/2019, il quale dispone che: “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo e la misura delle eventuali detrazioni come segue:

Tipologia Immobile	Rif.normativo art. 1 Legge 160/2019 (Finanziaria 2020)	Aliquota anno 2024	detrazione spettante
Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze nel numero di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7	commi 740 e 741 lettera b)	escluso da imposizione	
Abitazione principale di lusso A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nel numero di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7	comma 748-749	0,50%	200,00 €
Fabbricato rurale ad uso strumentale	comma 750	0,10%	
Terreni Agricoli	comma 752	0,85%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”	comma 753	0,95%	
Fabbricati e immobili diversi da abitazione principale, Aree Fabbricabili	commi 753, 754	0,95%	

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 14 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.09.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

CON VOTI astenuti n. 0, favorevoli n. 9, contrari n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di Approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, come segue:

Tipologia Immobile	Rif.normativo art. 1 Legge 160/2019 (Finanziaria 2020)	Aliquota anno 2024	detrazione spettante
Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze nel numero di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7	commi 740 e 741 lettera b)	escluso da imposizione	
Abitazione principale di lusso A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nel numero di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7	comma 748-749	0,50%	200,00 €
Fabbricato rurale ad uso strumentale	comma 750	0,10%	
Terreni Agricoli	comma 752	0,85%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	comma 753	0,95%	
Fabbricati e immobili diversi da abitazione principale, Aree Fabbricabili	commi 753, 754	0,95%	

Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Di prendere atto che, ai sensi del comma 751 art 1 L.160/2019. “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”

Di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere all'inserimento della presente deliberazione nel Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI astenuti n. 0, favorevoli n. 9, contrari n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
COMUNALE**

F.to (GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO

F.to (Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **26-01-2024** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **10-02-2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puoti Francesco

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puoti Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puoti Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26-01-2024 al 10-02-2024

Senza opposizione o reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE